



E. Borrello



*Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca*  
**ISTITUTO COMPRENSIVO "E. Borrello-F. Fiorentino"**  
**Via Matarazzo - 88046 LAMEZIA TERME (CZ)**



F. Fiorentino

Tel.: 0968/437119 - Fax: 0968/437119 - 437467 - C.F.: 82006310799  
e-mail intranet: [czic868008@istruzione.it](mailto:czic868008@istruzione.it) - PEC: [czic868008@pec.istruzione.it](mailto:czic868008@pec.istruzione.it)  
(Codice Univoco Ufficio: UF40VY - Nome Ufficio: Uff\_eFatturaPA)  
<https://www.icborrellofiorentino.edu.it/>

\*\*\*\*\*

Prot. n. 4756/21

Lamezia Terme, 08/10/2019

Ai Docenti della Scuola Primaria  
Alle RSU d'Istituto  
Al DSGA  
Al SITO WEB  
In atti  
**LORO SEDI**

**Oggetto:** Disponibilità alla flessibilità oraria per momentanea sostituzioni colleghi assenti. Misura organizzativa gestionale dell'Istituzione scolastica.

**LA DIRIGENTE SCOLASTICA**

- Visto l'art. 25 del D. Lgs 165 del 2001;
- Visto il D.P.R. 275 del 1999;
- Visto il comma 78 dell'art. 1 della Legge 23 dicembre 1996, n. 662 "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica" pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 28 dicembre 1996, nella parte in cui recita "*I capi di istituto sono autorizzati a ricorrere alle supplenze brevi e saltuarie solo per i tempi strettamente necessari ad assicurare il servizio scolastico e dopo aver provveduto, eventualmente utilizzando spazi di flessibilità dell'organizzazione dell'orario didattico, alla sostituzione del personale assente con docenti già in servizio nella medesima istituzione scolastica.*"
- Visto l'articolo 1, comma 333, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Finanziaria 2015), nella parte in cui recita "*Ferme restando la tutela e la garanzia dell'offerta formativa, a decorrere dal 1° settembre 2015, i dirigenti scolastici non possono conferire supplenze brevi di cui al primo periodo del*

*comma 78 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, al personale docente per il primo giorno di assenza”;*

- *Visto l'articolo 1, comma 85, della legge 107/2015, che ha disposto quanto segue: “Tenuto conto del perseguimento degli obiettivi di cui al comma 7, il dirigente scolastico può effettuare le sostituzioni dei docenti assenti per la copertura di supplenze temporanee fino a dieci giorni con personale dell'organico dell'autonomia che, ove impiegato in gradi di istruzione inferiore, conserva il trattamento stipendiale del grado di istruzione di appartenenza.”;*
- *Visto l'art. 1, comma 7, della legge 107/2015 nella parte in cui recita: “Le istituzioni scolastiche, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, individuano il fabbisogno di posti dell'organico dell'autonomia, in relazione all'offerta formativa che intendono realizzare, nel rispetto del monte orario degli insegnamenti e tenuto conto della quota di autonomia dei curricula e degli spazi di flessibilità, nonché in riferimento a iniziative di potenziamento dell'offerta formativa e delle attività progettuali, per il raggiungimento degli obiettivi formativi individuati come prioritari tra i seguenti:” elencati dalla lettera “a” alla lettera “s”;*
- *Considerato che nel redigendo aggiornamento del PTOF d'Istituto dell'annualità 2019/20, al fine di garantire il successo formativo dell'utenza, il raggiungimento degli obiettivi del RAV e il perfezionamento del PdM, confluiranno numerosi dei punti richiamati nella norma di cui sopra, con particolare riferimento: “a) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea,....; d) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in materia giuridica .....; e) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali; l) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto*

*e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca il 18 dicembre 2014; r) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, ....”;*

- Tenuto conto che l’Organico dell’Autonomia assegnato per la Scuola Primaria risulta funzionale al perseguimento degli obiettivi di cui al comma 7 di cui sopra ed alla progettazione interna relativa all’Accoglienza degli alunni;
- Considerato che ai sensi dell’articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124 è stato scritto il Decreto Ministeriale del 13 giugno 2007 relativo al “Regolamento per il conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo”.
- Vista la nota MIUR n. 14991 del 6 ottobre 2009, nella parte in cui si recita: *“Si fa riferimento alle segnalazioni di alcuni casi in cui le istituzioni scolastiche, a causa di assenze del personale docente titolare in servizio, si trovano in gravi difficoltà nell’assicurare la piena funzionalità delle attività didattiche nei riguardi degli alunni. A tale riguardo si ricorda che la normativa vigente per le scuole di istruzione secondaria prevede che, nei casi di assenze, si può provvedere con le proprie risorse di personale docente, fino ad un massimo di 15 giorni, mediante l’attribuzione ai docenti in servizio di un orario massimo di 24 ore settimanali. Tali disposizioni sono contenute nell’art. 22, comma 6, della legge finanziaria 28.12.2001, n. 449 in combinazione col comma 4 del medesimo articolo, e secondo l’art. 7, comma 3, del Regolamento in materia di supplenze al personale docente ed educativo di cui al D.M. n. 131 del 13.6.2007.”*
- Considerata la nota MIUR n.9839 dell’8 novembre 2010 nella parte in cui ha previsto che *“i Dirigenti scolastici, al fine di garantire la formazione e la continuità didattica, possano provvedere alla nomina di personale supplente in ogni ordine e grado di scuola anche nei seguenti casi: \* scuola Primaria: anche nel caso di assenza del titolare per periodi inferiori a 5 giorni, come previsto dall’art.28, c.5, CCNL;*
- Vista la nota MIUR n.38905 pubblicata il 28 agosto 2019 sulle istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A. per l’anno scolastico 2019/2020;
- Considerata la Sentenza della Corte dei Conti 50/2014, che esclude l’accesso all’istituto delle ore eccedenti per i docenti il cui orario di servizio è già pari o superiore al limite massimo delle 24 ore,

- Considerato il parere dell'ARAN 07/09/2018 N° 0015391 in merito alla previsione nell'ambito dell'Autonomia di diverse forme di flessibilità;
- Considerate le esigenze di servizio in merito alle temporanee assenze del personale, anche in relazione alle diverse tipologie garantite;
- Condiviso di adottare il principio della flessibilità negli incontri di confronto con le RSU d'Istituto;
- Tenuto conto della rilevanza dell'art. 2048 del codice civile in ambito scolastico;
- Tenuto conto delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, con particolare riferimento ai parametri di agibilità e salubrità;
- Tenuto conto dello stato dei luoghi con particolare riferimento ai parametri di cui al DM del 18/12/1975 "*Norme tecniche aggiornate relative all'edilizia scolastica, ivi compresi gli indici di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica, da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica.*";
- Tenuto conto del numero massimo degli alunni per classe, di cui al DPR 81/2009, e alla superficie delle aule in rapporto al numero delle persone che vi soggiornano;
- Tenuto conto che l'eventuale interruzione di servizio pubblico prefigura il reato di cui all'art. 340 del Codice Penale.

#### **PER TUTTI QUESTI MOTIVI**

Comunica ai destinatari in indirizzo, quale misura organizzativa gestionale dell'Istituzione scolastica, la possibilità di inoltrare per iscritto in tempi brevi, presso gli Uffici di Presidenza, adesione volontaria alla disponibilità di flessibilità nell'ambito dell'orario di lavoro, al fine di garantire il regolare e corretto funzionamento delle attività didattiche nei casi di insorgenti emergenti esigenze derivanti da momentanee assenze di personale docente del grado d'Istruzione di cui trattasi.

Tanto, per consentire all'Ufficio scrivente di assumere le determinazioni necessarie per la garanzia del servizio, anche in relazione alla possibilità di accesso al conferimento di supplenze brevi e saltuarie in deroga ai parametri normativi imposti. Della misura di accesso al compenso di incentivazione relativa alla flessibilità di cui sopra, meglio si dettaglierà in sede di trattativa d'Istituto.



La Dirigente Scolastica  
Prof.ssa Angela De Carlo

*Angela De Carlo*